



segue da pagina 3

ANNO	ETÀ ANAGRAFICA
2012	63 anni
2013	63 e 3 mesi
2014	63 e 3 mesi
2015	63 e 3 mesi
2016	63 e 7 mesi
2017	63 e 7 mesi
2018	63 e 7 mesi
2019	63 e 11 mesi
2020	63 e 11 mesi
2021	64 e 2 mesi
2022	64 e 2 mesi
2023	64 e 5 mesi
2024	64 e 5 mesi
2025	64 e 8 mesi
2026	64 e 8 mesi
omissis	omissis
2050	66 e 9 mesi

N.B. Poiché all'art. 24, comma 5, vengono abrogate le finestre inserite per il personale della scuola nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, vale anche in questo caso la "vecchia normativa" che prevede l'accesso al pagamento della pensione dal 1 settembre precedente se il requisito viene maturato entro il 31 dicembre dello stesso anno solare.

PENSIONE ANTICIPATA DONNE CON 57 ANNI ETÀ + 35 ANNI CONTRIBUTI

L'art. 24, comma 14, del decreto-legge in esame, continua a prevedere la possibilità della pensione anticipata (fino al 31 dicembre 2015) ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243³, e successive modificazioni e integrazioni, ancorché si maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, per le lavoratrici che abbiano almeno 57 anni di età ed un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, a condizione che optino per la pensione calcolata con sistema contributivo (con perdita di circa il 30% sul netto mensile rispetto all'importo con sistema di calcolo retributivo).

N.B. Poiché all'art. 24, comma 5, per tale tipologia di pensione **non viene abrogata** la finestra inserita per il personale della scuola nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, vale l'accesso al pagamento della pensione dal 1 settembre dell'anno successivo se il requisito viene maturato entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

SCOMPARE L'EQUO INDENNIZZO E LA PENSIONE PRIVILEGIATA

L'art. 6 del dl in esame interviene anche su equo indennizzo e pensione privilegiata. Recita il detto articolo:

"Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data".

In altri termini, per i dipendenti pubblici non sarà più possibile presentare domanda per il riconoscimento della causa di servizio, né per ottenere l'equo indennizzo e la pensione privilegiata. Così come non sarà più previsto il rimborso spese per la degenza per causa di servizio.

Il tutto fa salvi i procedimenti già in corso e i procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima dell'entrata in vigore del decreto.

¹ 4 mesi "speranza di vita" (valore stimato)

² 4 mesi "speranza di vita" (valore stimato)

³ **Legge 23 agosto 2004, n. 243, art. 1, comma 9.** "In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione".